



Marche agricole

Confagricoltura Unione Provinciale Agricoltori - Ancona

Notiziario mensile per gli agricoltori marchigiani

Anno LXII - n.1 - Ancona Gennaio 2016

La Commissione tributaria di Grosseto dice no all'Imu agricola Adesso è possibile chiedere i rimborsi dell'imposta 2014

La Commissione tributaria provinciale di Grosseto accoglie il ricorso presentato dal presidente di Confagricoltura Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna ritenendo illegittima la richiesta del pagamento dell'Imu agricola per l'anno 2014 in quanto il DL numero 4 del 24 gennaio 2015 viola l'articolo 3 dello statuto del contribuente perché le disposizioni tributarie non possono avere efficacia retroattiva e, relativamente ai tributi periodici, le modificazioni introdotte devono applicarsi solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in

corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

Successo, questo, che dimostra la fondatezza delle eccezioni sempre mosse da Confagricoltura nei confronti di una imposta ingiusta ed iniqua. Un risultato che, facendo giurisprudenza, potrà consentire alle aziende che lo vorranno di fare ricorso e richiedere il rimborso della tassa versata.

Questa nuova vittoria legale segue il ricorso effettuato al Tar del Lazio, che ne ha decretato l'incostituzionalità

SOMMARIO

APERTURA

- *Grosseto: no Imu agricola* pag.1-2

LAVORO

- *Manodopera agricola* pag. 3-5
- *Abolizione registro infortuni* pag. 6

ECONOMICO

- *Rifiuti* pag.7
- *Proroga settore vitivinicolo* pag.7

FISCALE

- *Tassazione energia elettrica* pag.8
- *Riforma rocesso tributario* pag.9

PREVIDENZIALE

- *Riduzione contributi antinfortunistici* pag.10

AGRITURISMO

- *La Cassazione fa chiarezza* pag.11-12

www.anconaconfagricoltura.it

www.confagricoltura.it



Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- *Ideazione grafica e impaginazione:* Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- *Stampa:* Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale -70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa n. p. 8351



rimandandola alla Consulta; adesso ne con la sentenza tributaria, si conferma la totale illegittimità in quanto contraria allo statuto del contribuente prevedendo il rimborso di quanto versato per il 2014.

Il ricorso presentato è stato attivato in sede di contenzioso tributario in quanto il presidente Vivarelli Colonna, ha regolarmente pagato l'imposta, salvo poi richiederne il rimborso al Comune di Orbetello, il quale avendo respinto la richiesta ha fatto partire il ricorso tributario che, depositato il 29 settembre 2015, è stato discusso il 7 dicembre 2015.

La Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto ritenendo superfluo l'esame degli ulteriori motivi ed eccezioni del ricorso, ha

ritenuto, invece, sufficiente per il suo accoglimento il solo fatto che la norma è palesemente contraria allo statuto del contribuente, e di richiedere al Comune di Orbetello di procedere al rimborso della somma illegittimamente riscossa a titolo di imposta Imu sui terreni agricoli per l'anno 2014. "Si tratta di una sentenza dalla portata nazionale - aggiunge Vivarelli Colonna - perché permetterà a tante aziende come la mia di proporre, entro 48 mesi dal versamento, istanza di rimborso ai Comuni, che possono accettare od opporre diniego in maniera palese o con il silenzio rifiuto (nessuna risposta nei 90 giorni successivi). Nel primo caso ci sono 60 giorni per ricorrere presso la Commissione tributaria di competenza (dal 1° gennaio 2016 se il valore della controversia non supera i 20.000

euro ricorre l'istituto del reclamo-mediazione), nel secondo, il ricorso può essere presentato in qualsiasi momento, purché entro il termine prescrizione del diritto alla restituzione che, in assenza di specifiche disposizioni, è quello di dieci anni.

Un pubblico plauso, quindi, alla Confagricoltura Grosseto ed al suo Presidente, da parte di Marche Agricole, per la tenacia dimostrata che ha portato ad un grande risultato dimostrando che forse, aveva ragione il mugnaio di Potsdam quando diceva "ci sarà un giudice a Belino"

Alessandro Alessandrini

MANODOPERA AGRICOLA

Regole fondamentali per l'assunzione

- 1- Aver adempiuto adempimento deve essere effettuato preventivamente agli obblighi in almeno il giorno precedente la data materia di sicurezza, formazione di assunzione e copia dell'UNILAV e prevenzione nei luoghi di lavoro, deve essere sottoscritta e ricevuta sorveglianza sanitaria, visite dal dipendente prima dell'inizio mediche. Per gli impiegati dare comunicazione dell'avvenuta assunzione entro 15 giorni all'ENPAIA.
- 2- Essere in regola in materia di privacy.
- 3- Informare il dipendente, per iscritto (lettera di assunzione), sulle norme regolamentari ed economiche che regolano il contratto di lavoro agricolo.
- 4- Assicurarsi che la propria azienda abbia effettuato la denuncia aziendale per procedere all'assunzione della manodopera agricola e/o abbia inoltrato la documentazione necessaria per ottenere il corretto inquadramento INPS per l'avvio dei rapporti di impiego.
- 5- Inviare la comunicazione unificata UNILAV di assunzione, tramite il sistema COMARCHE, l'inizio del rapporto lavorativo. Tale
- 6- Elaborare e stampare il Libro Unico del Lavoro entro la fine del mese successivo a quello di competenza.
- 7- Far sottoscrivere il Libro unico del lavoro al dipendente ogni mese, in occasione del pagamento della retribuzione.
- 8- Comunicare all'INPS le giornate lavorate e le retribuzioni percepite: trimestralmente per gli operai agricoli, mensilmente per gli impiegati.
- 9- C o m u n i c a r e trimestralmente alla Cassa extra Legem (CILA per la Provincia di Ancona) le giornate lavorate solo degli operai agricoli.
- 10- T r a s m e t t e r e telematicamente entro 5 giorni la comunicazione di variazione o la cessazione del rapporto di lavoro tramite il sistema COMARCHE.
- 11- Per i dipendenti extracomunitari assicurarsi che gli stessi al momento dell'assunzione e per tutto il periodo di vigenza del rapporto di lavoro siano in possesso di documento valido di permesso di soggiorno.

Per più approfondite informazioni e per valutazione di casi specifici, le aziende agricole interessate potranno rivolgersi agli uffici provinciali e periferici della Confagricoltura Ancona Servizi Srl ai seguenti recapiti:

Jesi – Viale Trieste n.30

Tel. 0731/56555

Fax 0731/56699

Email: paghe@pec.

anconaconfagricoltura.it



**CONTRIBUZIONE
MANODOPERA AGRICOLA**
AGEVOLAZIONI DI CARATTERE
GEOGRAFICO ED ALTIMETRICO
Specifiche agevolazioni
contributive spettano ai datori
di lavoro agricoli se l'azienda

è ubicata in determinate zone
cosiddette "svantaggiate" in
relazione alle caratteristiche
geomorfologiche del territorio.
La delibera CIPE del 25 maggio
2000 (a regime dal 2005) ha
classificato i territori svantaggiati

del Paese in diverse zone ad
ognuna delle quali corrisponde
un diverso ammontare di sgravio
contributivo a favore dei datori
di lavoro per gli operai occupati
a tempo determinato e a tempo
indeterminato:

TERRITORI	RIDUZIONE SU ALIQUOTA C/AZIENDA	ALIQUOTA DOVUTA
Nord svantaggiati (ex fiscalizz. nord)	----	100 %
Montani	75%	25%
Svantaggiati	68%	32%

Spetta nella misura del 75% dei
contributi a carico del datore
di lavoro (territori montani) da
diminuire al 68% nelle zone
agricole svantaggiate, comprese
le aree obiettivo 1 (Reg. CE

n.1260/1999).
Sudette agevolazioni sono
riconosciute e calcolate da parte
dell'Inps, a condizione che i
datori di lavoro:
- Rispettino le norme sul

collocamento
- Rispettino i Contratti
Collettivi nazionali e provinciali
(art. 20, c.1 e 2 D.lgs. 375/1993;
Circ. INPS n. 119 del 1997)



ELENCO COMUNI REGIONE MARCHE

ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI DA PROVVEDIMENTI DI DELIMITAZIONE DI AREE SVANTAGGIATE NELLA PROVINCIA DI ANCONA

COMUNE	SELEZIONE D.LGS. 146/97	L. 964/77 ART. 15	DIR. CEE 268/75	OB. U.E. (VIGENTE)
AGUGLIANO	NO	NO	NO	NO
ANCONA	SI - (P)	SI (P)	NO	NO
ARCEVIA	SI	SI	SI (P)	OB. 5/B
BARBARA	SI	SI	NO	OB. 5/B
BELVEDERE OSTRENSE	SI	SI	NO	OB. 5B (V)
CAMERANO	NO	NO	NO	NO
CAMERATA PICENA	SI	NO	NO	OB. 5B (V)
CASTEL COLONNA	SI	SI	NO	OB. 5B (V)
CASTELBELLINO	SI	SI	NO	OB. 5/B
CASTELFIDARDO	NO	NO	NO	NO
CASTELLEONE DI SUASA	SI	SI	NO	OB. 5/B
CASTELPLANIO	SI	SI	NO	OB. 5/B
CERRETO D'ESI	SI - (P)	SI	SI	OB. 5/B
CHIARAVALLE	NO	NO	NO	NO
CORINALDO	SI	SI	NO	OB. 5B (V)
CUPRAMONTANA	SI	SI	SI (P)	OB. 5/B
FABRIANO	SI	SI	SI	OB. 5/B
FALCONARA MARITTIMA	NO	NO	NO	NO
FILOTTRANO	SI	NO	NO	OB. 5B (V)
GENGA	SI	SI	SI	OB. 5/B
JESI	SI - (P)	NO	NO	NO
LORETO	NO	NO	NO	NO
MAIOLATI SPONTINI	SI	SI	NO	OB. 5/B
MERGO	SI	SI	SI (P)	OB. 5/B
MONSANO	SI	NO	NO	OB. 5B (V)
MONTE ROBERTO	SI	SI	NO	OB. 5/B
MONTE SAN VITO	NO	NO	NO	NO
MONTECAROTTO	SI	SI	NO	OB. 5/B
MONTEMARCIANO	NO	NO	NO	NO
MONTERADO	SI	SI	NO	OB. 5B (V)
MORRO D'ALBA	SI	NO	NO	OB. 5B (V)
NUMANA	NO	NO	NO	NO
OFFAGNA	NO	SI	NO	NO
OSIMO	NO	NO	NO	NO
OSTRA	SI	SI	NO	OB. 5B (V)
OSTRA VETERE	SI	SI	NO	OB. 5B (V)
POGGIO SAN MARCELLO	SI	SI	NO	OB. 5/B
POLVERIGI	SI	NO	NO	OB. 5B (V)
RIPE	NO	SI	NO	NO
ROSORA	SI	SI	SI (P)	OB. 5/B
SAN MARCELLO	SI	NO	NO	OB. 5B (V)
SAN PAOLO DI JESI	SI - (P)	SI	NO	OB. 5/B
SANTA MARIA NUOVA	SI	NO	NO	NO
SASSOFERRATO	SI	SI	SI	OB. 5/B
SENIGALLIA	NO	NO	NO	NO
SERRA DE'CONTI	SI	SI	NO	OB. 5/B
SERRA SAN QUIRICO	SI	SI	SI	OB. 5/B
SIROLO	NO	SI	NO	NO
STAFFOLO	SI	SI	SI (P)	OB. 5/B

Per una migliore lettura sono colorati in **rosso** sono i Comuni **completamente svantaggiati**, in **verde** quelle con **parziale delimitazione**, in **nero** i Comuni **non Svantaggiati**

I contributi calcolati per gli operai verranno riscossi con invio da parte dell'Inps di modelli F24 con le seguenti scadenze:

- I° trimestre 16 settembre
- II° trimestre 16 dicembre
- III° trimestre 16 marzo
- IV° trimestre 16 giugno

I contributi calcolati per gli impiegati verranno riscossi da parte dell'ENPAIA tramite bollettini

MAV con le seguenti scadenze: entro il giorno 25 di ogni mese
Si ricorda che le aziende agricole che hanno alle proprie dipendenze lavoratori occupati nell'anno sono tenute al versamento del contributo giornaliero obbligatorio alla Cassa extra legem di competenza provinciale (che per la provincia di Ancona è la C.I.L.A.) sia per gli operai a tempo indeterminato che determinato, previa

la compilazione delle denunce relative ai 4 trimestri da far pervenire alla stessa entro e non oltre il 25° giorno successivo ai trimestri di riferimento (luglio-settembre, ottobre-dicembre) precisando i dati anagrafici, codice fiscale, data di assunzione e di eventuale licenziamento, qualifica (livello) dei lavoratori e giornate di lavoro svolte nel trimestre.

Abolizione del registro infortuni Circolare INAIL



Come noto, l'articolo 21 del D.lgs. n. 151/2015 ha apportato alcune modifiche al DPR n. 1124/1965 (Testo unico infortuni) al fine di semplificare gli adempimenti formali relativi agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali.

Tra le novità introdotte è stata prevista dall'art. 21, c. 4, l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni (ex art. 403 del DPR n. 547/1955).

Con circolare n. 92/2016 l'INAIL

ha confermato che l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni è entrata in vigore il 23 dicembre 2015 (90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 151).

La circolare in parola evidenzia, tuttavia, che nulla è mutato rispetto all'obbligo del datore di lavoro di denunciare all'INAIL gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d'opera, nel rispetto delle vigenti norme.

In considerazione dell'abolizione del citato registro, al fine di offrire uno strumento alternativo in grado di fornire dati ed informazioni utili ad orientare l'azione ispettiva, l'INAIL ha realizzato un "cruscotto" informativo per gli organi preposti all'attività di vigilanza che potranno così prendere visione degli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015.

RIFIUTI: approvato il MUD 2016

Si segnala che, con la pubblicazione del DPCM 21 dicembre 2015 (G.U. n. 300 del 28/12/2015) recante "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2016", viene confermato il modello MUD dello scorso anno, ovvero quello allegato al DPCM 17 dicembre 2014.

Si ricorda che, sino alla piena operatività di SISTRI, di cui è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2016, le dichiarazioni MUD devono essere presentate entro il 30 aprile 2016 con riferimento ai rifiuti prodotti nell'anno 2015.

Il DPCM 17 dicembre 2014

Il DPCM 17 dicembre 2014 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2014 - Suppl. Ordinario n. 97), in vigore dal 12 gennaio 2015, ha approvato la nuova modulistica da utilizzare per la dichiarazione ambientale 2015 (MUD 2015).

Nel merito del provvedimento i soggetti interessati alla comunicazione MUD sono i **soggetti** di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 189 del D.Lgs 152/2006 nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205, ovvero **per il settore agricolo le imprese che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a euro 8.000,00, salvo che dette imprese non conferiscano al servizio**

pubblico di raccolta competente per territorio tramite apposita convenzione. In quest'ultimo caso la comunicazione MUD viene effettuata dal gestore del servizio pubblico medesimo.

Il provvedimento è completato dai 6 allegati di seguito indicati in cui viene dettagliata l'articolazione del modello, la tipologia delle informazioni da fornire, i soggetti obbligati e le modalità di compilazione e trasmissione:

- Allegato 1 - Articolazione del modello unico di dichiarazione ambientale. E' composto di singole Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimenti in relazione alla tipologia di rifiuto prodotta;
- Allegato 2 - Sezione rifiuti semplificata;
- Allegato 3 - Sezione anagrafica;
- Allegato 4 - Indicazioni per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) via telematica;
- Allegato 5 - Codici catalogo europeo rifiuti;
- Allegato 6 - Dati identificativi della dichiarazione.

Si ricorda che il MUD viene presentato per ogni unità locale dell'impresa soggetta all'obbligo; il dichiarante deve compilare e presentare, oltre alla Sezione Anagrafica, solo le sezioni inerenti



la propria attività. E' inoltre possibile adempiere all'obbligo di presentazione del MUD tramite la "Comunicazione rifiuti semplificata" qualora nell'unità locale non siano stati prodotti più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, non siano stati utilizzati più di tre trasportatori e tre destinatari finali.

In merito alla principali novità del MUD, introdotte lo scorso anno e confermate anche per il 2016 si rimanda alla circolare confederale n. 15033 del 9 aprile 2015.

Sul sito di Ecocerved (<http://mud.ecocerved.it/>) sono disponibili materiali e istruzioni per la compilazione del MUD nonché il software MUD 2016 che, come ogni anno, consente la compilazione e la successiva presentazione via telematica, nonché nuova applicazione realizzata da Ecocerved per compilare la "Comunicazione rifiuti semplificata" in maniera guidata ed assistita.

proroga registri "dematerializzati" settore vitivinicolo

In data 30 dicembre 2015, con DM n. 1114 il Mipaaf ha disposto la proroga dei termini previsti dal DM n. 293/2015 con il quale era stata prevista a partire dal primo gennaio prossimo la tenuta dei registri per il comparto vitivinicolo in maniera esclusivamente telematica ("dematerializzazione"). In particolare si pospongono:

- dal 31 dicembre 2015 al 30 giugno 2016 la possibilità di utilizzare il Registro telematico in via sperimentale;
- dal 1° agosto 2015 al 1° aprile 2016 il termine a decorrere del quale si ha facoltà di tenere esclusivamente il Registro telematico;
- dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016 la data a partire dalla quale gli operatori

tengono esclusivamente il Registro telematico.

Per maggiori dettagli si rinvia al testo del provvedimento diffuso dal Ministero.

Si rammenta che Confagricoltura aveva già evidenziato in più occasioni come la data prevista al primo gennaio prossimo per la tenuta in forma esclusivamente telematica del Registro, non fosse praticabile e richiedesse invece un più ampio periodo di phasing in.

Stabilizzata Tassazione Energia elettrica da fonti rinnovabili

Con l'approvazione della legge di stabilità (ddl n. 2111-B), grazie anche al lavoro svolto in questi mesi da Confagricoltura, si è proceduto alla stabilizzazione della **tassazione sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con particolare riferimento alle biomasse, al biogas ed al fotovoltaico.**

Il comma 910 dell'art. 1 difatti rende definitivo il regime di tassazione applicato in via transitoria nel 2014 e nel 2015, evitando così una imposizione fiscale che sarebbe divenuta insostenibile per le imprese, con l'applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 22 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014.

In particolare, la norma, confermando quanto previsto nel regime transitorio, prevede che:

- **il prelievo fiscale debba essere limitato, indipendentemente dalla fonte rinnovabile o dallo specifico incentivo (certificato verde/tariffa onnicomprensiva), ai corrispettivi della vendita dell'energia, con esplicita esclusione della quota incentivo;**
- **viene comunque considerata produttiva di reddito agrario la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno.**

Inoltre la norma introduce alcune novità rispetto alla produzione di carburanti e prodotti chimici.

Difatti viene stabilito che costituiscono attività connesse e si considerano produttive di reddito agrario la produzione di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo.

Viene così superata la precedente formulazione che ne limitava l'applicazione alle sole produzioni vegetali, per i carburanti, ed ai prodotti agricoli, per i prodotti chimici.

E' una importante evoluzione che potrà permettere anche alla produzione di biometano destinato all'autotrazione, prodotto anche da matrici zootecniche, e ad alcuni bioprodotto, ad esempio la produzione di fertilizzanti come nel caso del digestato, di poter essere considerati attività agricole.

Art. 1 comma 910

910. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 423 è sostituito dal seguente:

« 423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo,

effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 ».



riforma del processo tributario

decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156

In attuazione della legge delega 11 marzo 2014, n. 23, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2015 il decreto legislativo n. 156, del 24 settembre 2015, che ha introdotto importanti modifiche ad alcune norme, contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.

Le più importanti modifiche del contenzioso tributario sono rappresentate da:

- estensione dell'applicazione della conciliazione al giudizio di appello e alle controversie soggette al reclamo/mediazione;
- estensione dell'ambito di operatività del reclamo/mediazione alle controversie dell'Agenzia delle Dogane e di monopoli, a quelle degli enti locali, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché alle controversie catastali;

- rivisitazione della disciplina della tutela cautelare, che è stata estesa a tutte le fasi del processo; l'esecutività immediata delle sentenze non definitive concernenti i giudizi promossi avverso gli atti relativi alle operazioni catastali e di quelle, sempre non definitive, recanti condanna al pagamento di somme a favore dei contribuenti eventualmente subordinato alla prestazione di idonea garanzia in caso di somme di importo superiore a 10.000 euro;

- la previsione del giudizio di ottemperanza, come unico meccanismo processuale di esecuzione delle sentenze, siano esse definitive o meno, escludendo la possibilità di ricorso all'ordinaria procedura esecutiva;

- l'innalzamento del valore dei giudizi in cui i contribuenti possono stare personalmente, senza l'assistenza di un difensore abilitato, che viene portato dagli attuali

2582,28 euro a 3.000,00 euro;

- l'ampliamento della categoria dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica, nella quale sono stati inseriti i dipendenti dei CAF, e delle relative società di servizi, in relazione alle controversie che derivano da adempimenti posti in essere dagli stessi CAF nei confronti dei propri assistiti.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il primo gennaio 2016, ad eccezione: a) delle disposizioni che regolano l'esecuzione provvisoria delle sentenze delle Commissioni Tributarie;

b) dell'esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente;

c) nonché della disposizione abrogativa che regola l'esecuzione delle sentenze sugli atti relativi alle operazioni catastali. Tali norme entreranno in vigore il 1° giugno 2016, anziché il 1° gennaio 2016.

Merita di essere evidenziato che le nuove norme processuali eserciteranno i loro effetti nei confronti di tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma del contenzioso tributario, non essendo stata ritenuta opportuna una previsione di applicabilità limitata ai soli nuovi giudizi (cfr Relazione illustrativa al decreto di riforma). Una scelta diversa avrebbe potuto generare confusione ed incertezze.



Riduzione dei contributi antinfortunistici per il 2016

Circolare INAIL

Si comunica che, con la circolare n. 87/2015, l'INAIL fornisce indicazioni, per l'anno 2016, in merito alla riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, disposta dall'art. 1, c. 128, della Legge n. 147/2013.

La riduzione in parola - definita dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro del 30/09/2015 sulla base delle determina n.283/2015 del Presidente INAIL (entrambi i provvedimenti sono allegati alla presente circolare) - è stata fissata per l'anno 2016 nella misura del 16,61 per cento dei premi e contributi (ottenuta rapportando le risorse finanziarie disponibili per il 2016 - pari a 1.200 milioni di euro - all'ammontare stimato del gettito INAIL per premi e contributi per il medesimo anno). Si tratta di una riduzione più consistente (+ 1,23 punti percentuali) rispetto al 2015, quando era stata fissata nella misura del 15,38 per cento.

Come si ricorderà, la riduzione della contribuzione antinfortunistica tiene conto dell'andamento antinfortunistico aziendale ed opera su tutte le tipologie di premi e contributi, compresi quelli della Gestione Agricoltura.

Per gli assicurati della Gestione Agricoltura (autonomi e datori di lavoro), in particolare, il beneficio spetta se l'Indice di



Gravità Aziendale (IGA), calcolato dall'INAIL, risulti inferiore o uguale all'Indice di Gravità Medio (IGM) della categoria di riferimento. Tali indici esprimono il numero di giornate di lavoro perse da ciascun addetto per anno per infortunio o malattia professionale secondo gli standard internazionali. Per gli operai agricoli dipendenti l'IGM è pari a 8,32 mentre per i soggetti autonomi l'IGM è pari 12,84.

Per quanto riguarda l'applicazione della riduzione alle aziende agricole, si ricorda inoltre che:

- **la riduzione si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente ad altro titolo per lo specifico settore agricolo (ad es. le agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate) e si applica al contributo assicurativo dovuto, al netto di tutti gli altri "sconti" ed agevolazioni;**
- **per le lavorazioni iniziate**

da oltre un biennio, l'accesso al beneficio da parte dei soggetti in possesso dei requisiti non richiede la presentazione di alcuna istanza, mentre per le lavorazioni iniziate da meno di un biennio, l'accesso al beneficio richiede da parte delle aziende interessate la presentazione di apposita istanza.

Naturalmente la riduzione riguarda anche i datori di lavoro che assicurano i propri dipendenti direttamente all'INAIL, corrispondendo i relativi premi antinfortunistici col sistema dell'autoliquidazione, quali le cooperative di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli ex lege n. 240/84, nonché le nostre Unioni e Federazioni, le Società di servizi e gli Enti collegati per il personale assicurato

Questi datori di lavoro potranno applicare la riduzione in sede di autoliquidazione dei premi per l'anno 2016, con le modalità indicate nell'allegata circolare INAIL.

Agriturismo: la Cassazione fa chiarezza

Con la Sentenza n. 16685/2015, la Sezione lavoro della Corte di Cassazione, in una controversia in cui si disputava circa la prevalenza della attività commerciale o dell'attività agricola ai fini della qualificazione dell'imprenditore agrituristico, **ha chiarito che chi fa agriturismo deve essere principalmente un imprenditore agricolo e l'attività di ricezione e di ospitalità non può prevalere sul suo "core business". In altre parole, l'anzidetta attività non deve essere prevalente rispetto a quella agricola.**

Il caso trae origine da una Sentenza con cui la Corte di Appello di Milano, confermando la statuizione di primo grado, rigettava l'opposizione proposta da un agriturismo nei confronti dell'INPS avverso le cartelle esattoriali emesse per il pagamento di contributi ed accessori pretesi in relazione alla iscrizione della ricorrente alla

gestione speciale commercianti, in luogo di quella degli imprenditori agricoli in precedenza posseduta.

La Corte d'Appello, che aveva dato partita vinta all'Inps (che reclamava da un imprenditore agricolo i contributi previsti per i commercianti) perveniva a tali conclusioni:

- il quantitativo di merci acquistata da terzi era superiore a quella prodotta dall'azienda;
- il lavoro svolto dalla ricorrente nell'azienda agricola era minore rispetto a quello prestatosi dai familiari e da terzi;
- il reddito della attività di ristorazione era maggiore di quello ricavato con il fondo.

Avverso la Sentenza della Corte d'Appello l'agriturismo proponeva ricorso per Cassazione, che pure veniva respinto.

Per una migliore comprensione

della questione va innanzitutto premesso che l'agriturismo è una forma di turismo nella quale il turista è ospitato presso una azienda agricola.

In Italia, l'esercizio della attività agrituristica, da parte delle imprese agricole, è consentito esclusivamente nel rispetto di specifiche norme che ne regolano la connessione con l'attività agricola, e la denominazione "agriturismo" è riservata alle aziende agricole che operano in base a tali norme. Secondo l'art. 2135 c.c., infatti, l'attività agrituristica è considerata attività agricola.

Le norme che in Italia regolano il settore sono le seguenti:

- a) Legge — quadro statale - Legge 20 febbraio 2006, n. 96 - che indica i principi generali di definizione dell'attività agrituristica;
- b) le leggi regionali che indicano alle imprese criteri e limiti per l'esercizio dell'attività stessa.

Secondo la legge — quadro n. 96/2006, per attività agrituristica si intende esclusivamente quella volta alla ricezione e ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure, associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e



allevamento di animali.

Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale, che sono considerati lavoratori agricoli ai fini della disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale vigente.

Rientrano fra le attività agrituristiche:

- dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;
- organizzare degustazioni di prodotti aziendali;
- organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità della impresa, attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio.

Ciò chiarito sul piano normativo, con la Sentenza n. 16685/2015 la Suprema Corte riprende i dettami normativi e giurisprudenziali affermati in precedenza (v. Cass. 13 aprile 2007, n. 8851, Cass. 2 ottobre 2008, n. 24430, 18 maggio 2011, n. 10905),

secondo cui il riconoscimento dalla qualità agrituristica richiede la contemporanea sussistenza:

- della qualifica di imprenditore agricolo da parte del soggetto che la esercita;
- del rapporto di connessione e complementarità con l'attività propriamente agricola;
- della permanenza della principalità di quest'ultima rispetto all'altra.

Conseguentemente non potrà essere considerata "agrituristica" una attività di ricezione e di ospitalità svolta da un imprenditore:

- che non possa qualificarsi "agricolo";
- che non sia nel detto rapporto di "connessione e complementarità" con l'attività agricola;
- che releggi l'attività agricola in posizione del tutto secondaria.

Nel caso di specie, rileva la Suprema Corte che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello ha correttamente rimarcato gli elementi qualificativi di tale vincolo di "connessione e complementarità". La decisione si evidenzia perché, in tale contesto, ha evidenziato come la natura commerciale o agricola deve essere accertata sulla scorta di criteri "generali ed uniformi, valevoli per l'intero territorio nazionale", e quindi, in ultima analisi, "alla luce del disposto dell'art. 2135 c.c., co. 3, integrato dalla disciplina di legge sull'agriturismo, che hanno fissato i

principi fondamentali cui le regioni devono uniformarsi nell'emanare le proprie normative in materia".

Risultano invece non decisivi gli specifici criteri valutativi previsti dalle singole leggi regionali che possono fungere da supporto interpretativo, ma non essere determinanti, per le definizioni del rapporto di connessione che, altrimenti, potrebbe condurre a risultati diversi da regione a regione.

In virtù di tale principio, la Corte di Cassazione ritiene non viziato l'accertamento effettuato dalla Corte di Appello con conseguente rigetto dei motivi addotti dal ricorrente.

Non può non rilevarsi che la portata del principio esposto va comunque valutata alla luce della attuale disciplina legislativa intervenuta nel settore nel 2006 (mentre il contenzioso in esame trae origine da un fatto verificatosi sotto la vigenza della precedente legge n°730/1985), con la conseguenza che i criteri determinanti, attualmente, per la definizione dell'attività agrituristica sono quelli stabiliti dalla L. n°96/2006.

Si riserva di fornire eventuali ed ulteriori aggiornamenti e/o chiarimenti sull'argomento.

Avv. Francesca Tascone

Direttore Area Legale e Reti d'Impresa
Confagricoltura